

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DI MUTUO

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 1109 DEL 5 NOVEMBRE 2024 RECANTE: “PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI, A PARTIRE DAL GIORNO 17 OTTOBRE 2024, NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”.

(AGGIORNAMENTO SETTEMBRE 2025¹)

1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Si comunica l'avvenuta emanazione dell'**Ordinanza n. 1109 del 5 novembre 2024 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna”** (qui di seguito la “*Ordinanza*”).

L'ordinanza in questione, **all'art. 5**, dispone quanto segue:

- in ragione del grave disagio socio economico derivante dalle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato il territorio della regione Emilia-Romagna a partire dal 17 ottobre 2024 - considerato che detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1.218 del codice civile – **i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati** - previa presentazione di **autocertificazione** del danno subito, hanno **diritto di chiedere** agli istituti di credito e bancari, **la sospensione** delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, **fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli (dunque sino al 29-10-2026** – termine prorogato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2025²);

¹ Aggiornata post Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2025.

² Con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2025 “**Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della regione Emilia-Romagna**”, è stato prorogato di 12 mesi e dunque **sino al 29 ottobre 2026** lo stato di emergenza, precedentemente disposto sino al 29-10-2025 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 29-10-2024. Tale proroga impatta sul termine finale sino al quale è possibile beneficiare della sospensione per tutti coloro che l'abbiano già richiesta ed ottenuta nei termini dettati dall'ordinanza 1109/2024.

- entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza (**ossia entro il 5 dicembre 2024**) le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:
 - tempi di rimborso;
 - costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;
 - **il termine, non inferiore a trenta giorni** (da quando viene resa l'informativa) per l'esercizio della facoltà di sospensione, dunque per richiedere la sospensione.
- Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, **sono sospese fino al 29 ottobre 2025**, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

Fino all' agibilità o all' abitabilità degli immobili e **comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza – (dunque al massimo sino al 29-10-2026³)** - i Titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell'addebito:

1) dell'intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

delle rate dei mutui in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico dei Titolari manterranno la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento.

Qualora si scelga l'opzione 1) gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.

³ Termine prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2025.

Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti nel periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari alle scadenze originarie, calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta**:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al contratto di mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Per beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate dei contratti di mutuo, i Titolari dovranno **inviare una richiesta scritta a Iccrea Banca: chieflending@pec.iccreabanca.it** - riportare nell'oggetto della mail: **"Ordinanza n. 1109 del 5 novembre 2024 Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna", con indicazione dell'opzione prescelta** (sospensione dell'intera rata ovvero della sola quota capitale).

La richiesta dovrà pervenire entro il 30 gennaio 2025 e dovrà essere accompagnata da un'autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La proroga dello stato di emergenza non comporta alcuna rimessione in termini per presentare nuove richieste, soltanto coloro che hanno chiesto e ottenuto la sospensione nei termini di cui all'Ordinanza potranno continuare a beneficiare, al massimo, sino al 29 ottobre 2026.

INFORMATIVA OCDPC 1.109 del 5 novembre 2024 – Data di pubblicazione sul sito: 10 ottobre 2024.
Aggiornamento settembre 2025 – data pubblicazione 09 settembre 2025.